



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati BRANDOLINI, ZUCCHI, OLIVERIO, AGOSTINI, BELLANOVA, Marco CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, FOGLIARDI, LUSETTI, MARROCU, Mario PEPE (PD), SANI, SERVODIO, TRAPPOLINO e VANNUCCI (975); RAINIERI, NEGRO, BITONCI, BRAGANTINI, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, Guido DUSSIN, FUGATTI, GIDONI, LANZARIN, MONTAGNOLI, MUNERATO, REGUZZONI, SALVINI, STUCCHI e VOLPI (2513)**

*(V. Stampati Camera nn. 975 e 2513)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 2010*

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

## Art. 2.

*(Definizione)*

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

## Art. 3.

*(Procedure di commercializzazione)*

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera fi-

liera distributiva o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Art. 4.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

